

# Depenalizzazione per l'omessa comunicazione degli organi di controllo

Diverse le novità in ambito penale apportate dal nuovo DLgs. antiriciclaggio

/ Maurizio MEOLI

Il legislatore del 2007 aveva attribuito rilevanza penale a talune violazioni relative agli obblighi antiriciclaggio dei professionisti. La **depenalizzazione** disposta dal DLgs. [8/2016](#) ha investito le condotte in materia di (in)adeguata verifica della clientela e di omessa, tardiva o incompleta registrazione dei dati, punite con la multa da 2.600 a 13.000 euro, nonché il caso di assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione mediante utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, punito con la multa da 5.200 a 26.000 euro.

La rilevanza penale è rimasta, invece, per le condotte di **omessa effettuazione della comunicazione** da parte degli organi di controllo dei soggetti "obbligati" (ad esempio, le banche) di cui all'[art. 52](#) comma 2, punite con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro (ex [art. 55](#) comma 4 del DLgs. 231/2007), e per le violazioni degli obblighi di riservatezza (di cui agli [artt. 46](#) comma 1 e [48](#) comma 4) – correlati all'avvenuta segnalazione di operazione sospetta nonché all'avvenuta archiviazione della segnalazione disposta dalla UIF – punite con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato (ex art. 55 comma 8 del DLgs. 231/2007).

Con l'entrata in vigore del DLgs. di attuazione della direttiva [2015/849/UE](#), la ricordata fattispecie ex art. 55 comma 4 del DLgs. 231/2007 (sull'omessa effettuazione della comunicazione da parte degli organi di controllo) è destinata alla **depenalizzazione**. *In primis*, è da sottolineare come gli obblighi di comunicazione in questione siano stati trasferiti dall'art. 52 in parte nell'art. 46 (comunicazione delle operazioni sospette e delle violazioni in materia di SOS, di identificazione e di conservazione, con delimitazione, per queste ultime, alle sole violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime) e per il resto nell'[art. 51](#) (comunicazione delle violazioni all'uso del contante).

A fronte di ciò, ai sensi dei nuovi artt. 59 comma 1 e 63 comma 5 del DLgs. 231/2007, ciascun componente degli organi di controllo (tra i quali non figura più l'OdV) presso i soggetti obbligati sarà punito, rispettivamente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 46 ovvero da 3.000 a 15.000 euro, nel caso di violazione dell'obbligo di cui all'art. 51. La sanzione amministrativa irrogata, peraltro, al pari di tutte le altre, potrà essere **ridotta di un terzo**, salvo che il de-

stinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà. In assenza di una specifica disposizione transitoria, inoltre, le violazioni perpetrate anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina non dovrebbero essere sanzionabili neppure in via amministrativa (cfr. Cass. SS.UU. n. [25457/2012](#) e Cass. n. [44132/2015](#)).

Restano, invece, in **ambito penale** le violazioni agli obblighi di riservatezza, seppure collocati nei nuovi artt. 39 comma 1 e 41 comma 3. Al riguardo è da segnalare anche la riduzione dell'entità massima dell'ammenda che non potrà essere superiore a 30.000 euro (nuovo art. 55 comma 4 del DLgs. 231/2007). La nuova previsione, essendo di maggior favore per l'eventuale autore della violazione, sarà applicabile anche alle violazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (ex [art. 2](#) comma 4 c.p.).

Ma a decorrere da tale momento i professionisti dovranno fare i conti anche con il ritorno della rilevanza penale delle **condotte fraudolente** connesse alle attività di adeguata verifica e di conservazione. Ai sensi del nuovo art. 55 comma 1 del DLgs. 231/2007, infatti, chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di **adeguata verifica, falsifica** i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro.

Alla medesima pena soggiace chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. Il comma successivo, poi, stabilisce che chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce o **conserva dati falsi** o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. Chiaramente, queste nuove sanzioni penali saranno applicabili solo alle condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del DLgs. attuativo della direttiva 2015/849/UE.